



**Alla**

**Capitaneria di Porto di Napoli**

[tecnica.cpnapoli@mit.gov.it](mailto:tecnica.cpnapoli@mit.gov.it)  
[dm.napoli@pec.mit.gov.it](mailto:dm.napoli@pec.mit.gov.it)

**Comando Provinciale Vigile del Fuoco**

[com.upg.napoli@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.upg.napoli@cert.vigilfuoco.it)

**Comune di Napoli**

*Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio  
e del mare.*

[dc.ambiente.territorio.mare@pec.comune.napoli.it](mailto:dc.ambiente.territorio.mare@pec.comune.napoli.it)  
[tutela.mare@pec.comune.napoli.it](mailto:tutela.mare@pec.comune.napoli.it)

**Servizio Autonomo Polizia Locale**

[poliziale.comandoprotocollo@pec.comune.napoli.it](mailto:poliziale.comandoprotocollo@pec.comune.napoli.it)

**OGGETTO:** Porto di Napoli – ordinanza n. 25/2018 AdSP – Interdizione area denominata "Discesa Marechiaro nei pressi dell'Area Marina Punta Nera - Località Scoglione

Si trasmette per osservanza, diffusione e norma, copia dell'ordinanza in oggetto. La stessa è pubblicata sul sito istituzionale al seguente link:  
<https://porto.napoli.it/ordinanze-autorita-portuale/>

**IL DIRIGENTE**  
dott. Ugo VESTRI

**AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE**  
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

---

ORDINANZA N. 25/2018

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL  
MAR TIRRENO CENTRALE**

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il D.M. n.423 del 05.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con i poteri e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28/01/94 n.84 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza dell'allora Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTA** la nota n. 34257 del 13.08.2018 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, nella quale veniva accertata la caduta di materiale franoso proveniente dal costone alto circa 20 metri sovrastante l'area denominata "Discesa Marechiaro nei pressi dell'Area Marina Punta Nera - Località Scoglione";

**SENTITA** la Capitaneria di Porto di Napoli, che ha preso parte alle operazioni di cui sopra;

**CONSIDERATO** che al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, la zona è stata prontamente transennata dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

**RITENUTO** pertanto necessario emanare apposita ordinanza che, a tutela della pubblica e privata incolumità, interdice all'uso pubblico le aree demaniali e la parte di specchio acqueo ricadenti nell'area suddetta;

**VISTI** gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

# AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

---

## ORDINA

### ART. 1

In considerazione dell'avvenuta caduta di materiale franoso proveniente dal costone alto circa 20 metri sovrastante l'area denominata "Discesa Marechiaro nei pressi dell'Area Marina Punta Nera - Località Scoglione", l'area meglio descritta nell'allegato stralcio planimetrico, è interdetta fino alla avvenuta eliminazione del pericolo ed al ripristino delle originarie condizioni di sicurezza. In tale area, è vietata l'effettuazione di qualsiasi attività di accesso, transito di persone e/o mezzi e comunque ogni altra attività e/o comportamento che implichi la fruizione dell'area per una ampiezza di 50 mt dalla linea costiera.

### ART. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla illegittima condotta in violazione alla presente, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

### ART. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore e che resterà valida fino a termine esigenza.

Napoli, li 14.08.2018

**F.to IL PRESIDENTE**  
Dr Pietro SPIRITO

